

ASM TERNI S.p.A.

ESTRATTO

Dal libro dei verbali dell'Assemblea dei soci

DELIBERA

N. 2 del 12 ottobre 2020

Verbale

dell'Assemblea in seduta ordinaria di ASM Terni S.p.A., tenutasi il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 9,00 presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi, 100 con il seguente Ordine del Giorno:

2. Nomina degli amministratori; ... *Omissis* ...
... *Omissis* ...

È presente

Il rappresentante del Socio unico del comune di Terni, nella persona del Sindaco avv. Leonardo Latini.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

MENECALI dott. Mirko Presidente

È presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.ri:

CESARINI dott. Paolo Sindaco effettivo

È presente il Direttore Generale ing. Stefano Tirinzi.

È presente l'ass. alle Soc. partecipate del Comune di Terni Orlando Masselli

Il Presidente Dott. Mirko Menecali, assume la Presidenza della riunione e propone la nomina del Segretario nella persona dell'ing. Stefano Tirinzi che, presente, accetta. L'Assemblea all'unanimità, nomina il Segretario nella persona dell'ing. Stefano Tirinzi.

Il Presidente quindi, constatato e dato atto che alla riunione è presente il Socio unico Comune di Terni, nella persona del sindaco Avv. Leonardo Latini, i Consiglieri ed i Sindaci effettivi come sopra riportato

Dichiara

validamente costituita nei termini di legge e di statuto la riunione dell'Assemblea e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente introduce l'Ordine del Giorno.

... *Omissis* ...

DELIBERAZIONE N. 2

Nomina degli amministratori;

Premesso:

- Che ai sensi delle vigenti leggi civilistiche e statutarie, la nomina degli amministratori di ASM Terni S.p.A. spetta all'Assemblea dei soci;
- Che il Sindaco del Comune di Terni, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente, esprime la propria soddisfazione per l'operato posto in essere dal consiglio dalla data di nomina sino alla data odierna.
- Che si ritiene necessario soffermarsi sulle normative vigenti in tema di separazione funzionale e di società a partecipazione pubblica;
- Che, in particolare si ricorda, che il Parlamento Europeo prima, il legislatore italiano e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, AEEGSI (oggi ARERA) poi, hanno emanato una serie di regole volte a favorire la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica inerenti i c.d. obblighi di separazione funzionale.
- Che tali regole si applicano alle imprese verticalmente integrate nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, ossia alle imprese elettriche o ai gruppi di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo e in cui le imprese o i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di produzione o vendita dell'energia elettrica o almeno una delle attività di trasporto, distribuzione dell'energia elettrica o almeno una delle attività di trasporto, distribuzione, rigassificazione o stoccaggio del gas naturale;
- Che le norme in materia di separazione funzionale si traducono nell'obbligo di gestire le infrastrutture essenziali in modo neutrale senza favorire, cioè, alcuna impresa che svolga attività commerciale nel settore dell'energia;
- Che affinché un'attività essenziale sia gestita in modo neutrale è necessario: i) che l'attività venga affidata ad un Gestore Indipendente, ossia a soggetti che, pur operando all'interno dell'impresa o del gruppo integrato di imprese, siano dotati di ampia autonomia decisionale ed organizzativa e siano esenti da situazioni di conflitti di interesse e ii) che il Gestore Indipendente adotti una serie di misure di gestione aziendale che, nel suo complesso, siano in grado di impedire comportamenti discriminatori;

Considerato:

- che ASM Terni S.p.A. è un'impresa di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione della deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com, operava, ed ancora opera, senza separazione societaria dall'attività di produzione;
- che con la deliberazione 296/2015/R/com e con il collegato Allegato A, l'Autorità ha emanato *“disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas”* denominato TIUF, recependo le direttive comunitarie e quelle nazionali;
- che pur svolgendo l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nei confronti di un numero di utenti inferiore a 100.000, ASM Terni S.p.A. ha trasferito (con atto depositato presso il registro delle imprese il 31 ottobre 2008) il ramo di azienda esercente l'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela alla Umbria Energy S.p.A., rispetto alla quale ASM Terni S.p.A., sebbene detenga azioni in misura paritaria con AceaElectrabel S.p.A., ora Acea Energia, non risultava avere, dopo la pubblicazione della deliberazione 18.01.2007 n.11/07 dell'AEEGSI,

e non risulta avere oggi il potere di esercitare un controllo come definito dall'articolo 34 del D.lgs. 93/11;

- che ASM Terni S.p.A. detiene altresì una quota azionaria del 40% in Umbria Distribuzione Gas SpA (U.D.G.), società concessionaria del servizio di distribuzione di gas naturale nel Comune di Terni fino al 2019, rispetto alla quale, il controllo, in diritto e nei fatti è esercitato dall'azionista di maggioranza (45%) Italgas SpA (alla cui attività di direzione e coordinamento risulta essere, inoltre, dichiaratamente soggetta) e la restante quota azionaria (15%) è posseduta da ACEA SpA.;
- che ASM Terni SpA ha costituito una Joint Venture paritetica con TerniEnergia SpA (oggi Algowatt SpA), GreenASM Srl, per la gestione di un impianto di digestione anaerobica, con valorizzazione energetica, e di compostaggio e biostabilizzazione di rifiuti a matrice organica.

Visto:

- che, alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere che ASM Terni S.p.A. rientri nel campo di applicazione di cui al punto "6" della deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com dell'Autorità che viene allegata al presente atto *"delibera (...) di prevedere che per le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, le disposizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2017"*;
- che, conseguentemente, è stato predisposto il Modello di *Unbundling* funzionale che prevede la separazione funzionale di tutte le attività tra loro confliggenti (distribuzione e produzione di energia elettrica) senza la costituzione di società nuove e distinte, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari attualmente vigenti;
- che tale scelta è, infatti, rispondente alle esigenze di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei costi, in conformità agli indirizzi adottati dal legislatore finalizzati a limitare la creazione di nuove società ed agli indirizzi del Comune di Terni circa la razionalizzazione delle società esistenti.

Tenuto conto:

- che ai sensi dell'art. 7.1 del TIUF *"L'impresa verticalmente integrata [...], conferisce autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1 separandole amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, [...], che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato"*;
- che è necessario assicurare che il gestore del sistema di distribuzione sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione;
- che nel nominare il Gestore Indipendente, ASM Terni S.p.A. deve tener conto dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 10 e 11 del TIUF a cui si rimanda;
- che in ordine alla composizione del Gestore Indipendente, secondo il modello semplificato di cui all'art.9, comma 9.4) del TIUF, nelle imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione e/o di vendita di energia elettrica, tra le quali è ricompresa anche ASM Terni S.p.A., il Gestore Indipendente è composto da uno o più componenti dell'organo amministrativo e da personale con funzioni dirigenziali apicali;

- Che pertanto, con atto n. 169 del 05/12/2017, il CdA di ASM ha proceduto alla nomina del Gestore indipendente di ASM Terni S.p.A. come previsto dalle disposizioni in tema di *unbundling funzionale*, i cui componenti risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TIUF;
- Che sono stati nominati componenti del Gestore Indipendente di ASM Terni S.p.A. i soggetti di seguito indicati:
 - Dott. Paolo Sebastiani, in qualità di componente del CdA;
 - Ing. Massimo Cresta, in qualità di Dirigente apicale preposto all'Area elettrica.
- che sono stati conferiti al Gestore Indipendente così nominato i poteri necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture di cui all'art.12 del TIUF, fermo restando in capo ad ASM Terni S.p.A. l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento. A tal fine al Gestore Indipendente sono riconosciute procure, deleghe e la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi, anche per reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata;
- che con l'atto suddetto, il C.d.A. ha deliberato di delegare il Gestore Indipendente alla predisposizione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture che amministra nonché alla trasmissione all'AEEGSI e al C.d.A. Il relativo piano finanziario annuale redatto dal Gestore Indipendente dovrà essere comunque approvato da ASM Terni S.p.A. al fine di vigilare sulla redditività degli investimenti e monitorare il livello di indebitamento. Lo stesso Gestore Indipendente è delegato a segnalare all'AEEGSI eventuali scostamenti tra il piano proposto e quello approvato, motivandone le cause.

Considerato:

- che ai sensi dell'art.9.2 del TIUF, per l'ottemperanza degli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto dal comma 9.1 lettera a), l'esercente può prevedere che non tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa siano componenti del Gestore Indipendente (scelta adottata da ASM Terni S.p.A.) purché:
 - I. sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell'impresa, quanto previsto all'Articolo 3 del TIUF (art.9.2 lett. a);
 - II. sia previsto, nello statuto societario, che il Gestore Indipendente esprima parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2 lettera a) (art. 9.2 lett. c) del TIUF).

Considerato altresì che:

- il decreto legislativo n.175/2016, recante "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*", cd Decreto Madia, ha introdotto una nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'articolo 18 della legge delega n.124/2015;
- che il decreto suddetto è stato modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100, contenente "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" pubblicato nella G.U. del 26 giugno 2017;
- che il citato decreto è destinato ad applicarsi ad ASM Terni S.p.A., in quanto società di capitali di proprietà del Comune di Terni, socio unico;

- che talune novità legislative introdotte dal Decreto Madia sono in grado di incidere notevolmente sulla disciplina della separazione funzionale di cui al TIUF;
- che al riguardo, l'articolo 11 comma 2 del decreto n. 175/2016 prevede che *“l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”*;
- che la disposizione citata si applica, per espressa previsione normativa, non a qualsivoglia società pubblica, bensì unicamente alle società partecipate dalla pubblica amministrazione in cui quest'ultima detenga un *controllo*;
- che la nozione di *controllo pubblico*, rilevante ai fini della applicabilità dell'obbligo citato, si rinviene all'art.2, comma 1, lett. m) e b), del medesimo decreto, che definisce tale *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile”* e stabilisce che il controllo possa sussistere anche quando, *“in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- che il successivo comma 3 introduce una facoltà di deroga alla disposizione citata, prevedendo nel testo integrato e corretto, che *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (...). La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, e alla struttura di cui all'art.15”* ovvero può adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
- che la norma previgente stabiliva che i criteri in base ai quali, in luogo dell'amministratore unico previsto di norma, fosse possibile nominare un consiglio di amministrazione in composizione collegiale – e quindi i criteri attraverso cui avrebbe dovuto essere fornita una nozione di *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”*, idonee a giustificare la deroga citata – venissero definiti con decreto ministeriale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 marzo 2017);
- che con decreto 100/2017 la scelta in merito al modello di *governance* societaria è lasciata all'autonomia decisionale dell'assemblea dei soci;
- che ai sensi dell'art.9 punto a) lo statuto delle società a controllo pubblico debbono prevedere *“l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea”*;
- che alla luce di quanto riportato, è evidente come il complesso normativo descritto incida in maniera innovativa sui modelli di composizione del Gestore Indipendente di cui all'art.9 del TIUF;
- che invero, stante alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, il Gestore Indipendente deve essere composto, *“di norma”*, oltre che dal personale in posizione apicale, da un amministratore della società, secondo il modello di cui all'art.9 comma 9.2 del TIUF; ne consegue che ASM non può essere governata da un Amministratore Unico, ma da un C.d.A. composto da almeno tre membri, come indicato all'art.11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;
- che pertanto le finalità perseguite dalla normativa in materia di separazione funzionale e, in particolare, il compito affidato dalla normativa stessa al Gestore Indipendente – coincidente con

quello di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale – paiono concretizzare le “*specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*”, che, ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.Lgs. n.175/2016, consentono di derogare all’obbligo di costituire un amministratore unico quale organo amministrativo della società;

- che oltre alle finalità perseguite dalla normativa in materia di separazione funzionale, la scelta di un C.d.A. composto di tre persone tiene conto della complessità ed articolazione polisettoriale della Società stessa, come risulta dalle parole espresse dal Sindaco in occasione dell’approvazione della deliberazione n.219 adottata dal Consiglio Comunale di Terni ad oggetto la modifica dello Statuto di ASM Terni S.p.A.;
- che da quanto sopra esposto, si evince altresì che il presente atto è rispondente alle esigenze di contenimento dei costi, in conformità agli indirizzi adottati dal legislatore e finalizzati a limitare la creazione di nuove società ed alla razionalizzazione delle società esistenti.

Vista:

- la deliberazione n.219 dell’8.09.2017 con cui il Consiglio Comunale di Terni ha approvato le modifiche dello Statuto di ASM Terni S.p.A. che recepiscono le disposizioni normative stabilite dal TIUF, di cui alla deliberazione n.296 del 22.06.2015 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in tema di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas (unbundling) e dal decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175 in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.100 del 16.06.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.06.2017, aggiornando lo statuto della società ASM Terni S.p.A.;
- la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria di ASM Terni S.p.A. che ha approvato le suddette modifiche statutarie

Considerato quanto sopra

- Il Sindaco del Comune di Terni illustra l’atto di designazione del 07.10.2020 che integralmente si riporta:



COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali e Generali
Gabinetto del Sindaco

Palazzo Spada - Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.540 - 549.541
Fax +39 0744.549.542
comune.terni@postacert.umbria.it

Protocollo n. 120219 del 07.10.2020

OGGETTO: ASM Terni S.p.A. - Rinnovo Consiglio di Amministrazione - Atto di designazione.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la D.C.C. n. 81 dell'8.11.2018 avente ad oggetto: "Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende, società e istituzioni di competenza del Sindaco, per il mandato amministrativo 2018-2023. Approvazione Atto sindacato";

Visto l'Avviso pubblico per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in seno all'ASM Terni S.p.A., prot. n. 73068 del 22.06.2020;

Visto l'art. 19 (Assemblea Ordinaria-Compiti-Quorum costitutivi e deliberativi) dello Statuto della Società, ai sensi del quale l'Assemblea ordinaria delibera, tra l'altro:

"sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi"

"sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sui relativi compensi";

Valutate le istanze ed i curricula dei candidati, alla luce dei requisiti e criteri dettati dalla citata D.C.C. n. 81 dell'8.11.2018;

Precisato che il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASM Terni S.p.A. e dei membri del Consiglio di amministrazione sarà stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 19 dello statuto societario nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto di provvedere alla designazione del C.d.A. dell'ASM Terni S.p.A.;

DESIGNA

Membrati del Consiglio di Amministrazione dell'ASM Terni S.p.A.:

Dott. Mirko Menecali, Presidente
d.ssa Natalia Bartomeoli, Consigliere
Ing. Franco Diomedè, Consigliere.

Il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASM Terni S.p.A. e dei membri del Consiglio di amministrazione sarà stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 19 dello statuto societario nel rispetto della normativa vigente.

IL SINDACO
Leonardo Latini

tutto ciò premesso, visto e considerato, su proposta del Sindaco Comune di Terni, avv. Leonardo Latini

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'unanimità

DELIBERA

- di confermare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le motivazioni ampiamente illustrate in narrativa;
- di nominare, quali membri del consiglio di Amministrazione i Sigg:
- **Mirko Menecali**, nato a Terni il 29/09/1972 Codice Fiscale MNCMRK72P29I117K residente a Parma, Viale Fratti Antonio, 24 - Consigliere
- **Natalia Bartomeoli**, nata a Terni il 6/12/1977 Codice Fiscale BRTNTL77T46L117Z residente a Terni, Via Castello, 1 - Consigliere
- **Franco Diomedi**, nato a San Gemini il 21/10/1957 Codice Fiscale: DMDFNC57R21H857B residente a Terni, Via di Porta Sant'Angelo, nr. 11 - Consigliere
- di conferire l'incarico per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12. 2022
- di inviare il presente atto alla sezione della Corte dei Conti di Perugia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 11 c. 3 del D.lgs del 175/2016, come integrato dal D.lgs 100/2017.

... *Omissis* ...

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 9,21.

IL SEGRETARIO
(Ing. Stefano Tirinzi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Mirko Menecali)